



# ***CITTÀ DI IMOLA***

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
DAL COMUNE DI IMOLA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2016, N. 175 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Approvato con deliberazione C.C. n. 163 del 30/11/2017

## INDICE

Art. 1 - Finalità	Pag. 3
Art. 2 - I controlli oggetto del presente Regolamento	Pag. 3
Art. 3 – Modalità di esercizio dei controlli di cui all’art. 2	Pag. 5
Art. 4 – Il controllo del CON.AMI	Pag. 5
Art. 5 – Le società in house providing	Pag. 6
Art. 6 – L’esercizio del controllo analogo	Pag. 7
Art. 7 – Controllo di gestione e controllo strategico	Pag. 8
Art. 8 – Disposizioni finali	Pag. 9

## **ART. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei rapporti e del controllo, da parte del Comune di Imola nei confronti delle società partecipate, in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni (di seguito: d.lgs. n. 175/2016).
2. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni di cui al menzionato d.lgs. n. 175/2016.
3. Le società a partecipazione pubblica sono sottoposte alle norme sulle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016.
4. Il presente Regolamento si applica alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Imola. Il CON.AMI esercita in maniera coordinata, per le partecipazioni da esso detenute, le funzioni corrispondenti agli oggetti disciplinati dal presente Regolamento, al fine della cooperazione intercomunale tra gli Enti locali aderenti, in applicazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) e successive modifiche ed integrazioni, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle pertinenti leggi regionali sull'esercizio associato delle funzioni amministrative degli Enti locali.

## **ART. 2 – I controlli oggetto del presente Regolamento**

1. Il Comune di Imola assicura, mediante la Struttura di Controllo di cui all'art. 16 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, supportata dal l'Ufficio Controlli attivato presso la Segreteria Generale, l'osservanza da parte delle società partecipate delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 cui esse sono sottoposte.
2. In particolare il Comune di Imola vigila affinché:
  - le finalità delle società partecipate e gli oggetti indicati negli statuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
  - gli statuti delle società a controllo pubblico contengano disposizioni circa gli organi di controllo e di amministrazione conformi alle previsioni degli artt. 3 e 11 del d.lgs. n. 175/2016;

- le società a controllo pubblico tengano contabilità separate in caso di svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi insieme ad attività in regime di economia di mercato;
- le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, vengano adottati senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti, ad eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;
- le società a controllo pubblico, in ragione dell'attività svolta e delle dimensioni della struttura organizzativa, integrino gli strumenti di governo con quelli facoltativi indicati dall'art. 6, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 175/2016 ovvero motivino, nella relazione sul governo societario, le ragioni della mancata integrazione;
- le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e a tali provvedimenti venga data la pubblicità richiesta per legge;
- le società a controllo pubblico, tramite propri provvedimenti, garantiscano il perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, stabilite dal Comune di Imola e che a tali provvedimenti venga data la pubblicità richiesta per legge;
- le società a controllo pubblico diano attuazione alle disposizioni transitorie in materia di personale di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 175/2016;
- le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, titolari di affidamento diretto per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedano alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione, a meno che il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dal Comune di Imola;
- le società a controllo pubblico e a partecipazione pubblica adempiano, per quanto di competenza, agli obblighi di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni nonché in materia di prevenzione della corruzione;
- le società "in house" presentino un ordinamento interno adeguato alle previsioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016;

- le società a capitale misto pubblico e privato, affidatarie dirette di lavori, servizi o altre attività, presentino un ordinamento interno adeguato alle previsioni dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016.

### **ART. 3 – Modalità di esercizio dei controlli di cui all'art. 2**

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Controlli di cui all'art.2, effettua il monitoraggio periodico del rispetto, da parte di tutte le società partecipate, degli adempimenti di cui al precedente art.2. A tal fine ciascuna società controllata deve trasmettere un report semestrale con il quale dà conto al Comune di Imola del rispetto degli adempimenti di cui all'articolo che precede.-Il Comune, quando necessario, può richiedere informazioni sull'adempimento degli obblighi richiamati nell'art. 2 anche con modalità e tempistiche diverse da quelle del precedente periodo.

2. Gli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate sono comunque tenuti ad informare tempestivamente il Comune di ogni atto o fatto, non già oggetto di discussione e/o approvazione da parte dell'Assemblea societaria, rilevante per le potenziali ripercussioni di carattere economico patrimoniale sulle società medesime e, anche indirettamente, sul Comune.

3. Al ricevimento delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, il Comune, se necessario, invita gli organi societari ad adeguarsi agli obblighi contemplati dal presente Regolamento.

4. L'eventuale inadempimento delle società rispetto agli obblighi di cui all'art. 2 e al presente articolo viene valutato dal Comune anche al fine del mantenimento in carica e/o del rinnovo degli amministratori e del direttore generale.

5. In caso di società partecipate dal Comune di Imola e da altri enti pubblici locali, i poteri di cui al precedente e al presente articolo vengono, quando possibile, esercitati in maniera congiunta, in apposita sede definita a mezzo di accordi tra enti, anche mediante la costituzione di uffici comuni ai sensi dell'art. 30 del t.u.e.l.

### **ART. 4 – Il controllo del CON.AMI**

1. Il Comune di Imola partecipa, con una quota pari al 65,019, al Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (CON.AMI).

2. Il CON.AMI è ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del t.u.e.l. e amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2006, come tale sottoposto alla normativa

pubblicistica di riferimento, e istituzionalmente responsabile delle attività di interesse generale elencate nell'art. 1 della convenzione istitutiva e nell'art. 1 dello statuto.

3. Il CON.AMI nei confronti delle società da esso partecipate ha i poteri e le attribuzioni di cui al D.Lgs. 175/2016 ed è titolare del potere di controllo analogo nei confronti delle società in house e, nei confronti delle altre società, delle facoltà spettanti al titolare dei poteri di controllo ex art. 2359 Cod. civ., attribuzioni che esercita attenendosi allo Statuto ed alla Convenzione istitutiva e nel rispetto delle previsioni del presente regolamento.

4. I rapporti tra gli Enti locali aderenti e il CON.AMI, per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui il Consorzio è istituzionalmente responsabile ai sensi del precedente comma 2, sono regolati dalla convenzione istitutiva e dallo statuto.

5. L'Assemblea consortile è la sede nella quale gli Enti aderenti al CON.AMI, in attuazione della convenzione istitutiva e dello statuto, definiscono gli obiettivi strategici mediante l'approvazione di appositi atti programmatici, assumono le decisioni significative e verificano l'attuazione degli obiettivi prefissati, assumendo le eventuali decisioni conseguenti in caso di scostamento. Gli atti fondamentali, individuati dalla convenzione istitutiva e dallo statuto, vengono approvati dall'Assemblea e altresì tempestivamente trasmessi ai singoli Enti locali aderenti.

6. Il legale rappresentante del Comune di Imola partecipa all'Assemblea del CON.AMI essendo legittimato in base all'ordinamento vigente.

7. Il Consiglio di amministrazione del CON.AMI è composto da rappresentanti di tutti gli Enti locali aderenti al Consorzio, fermo restando che singoli rappresentanti possono rappresentare più di un Ente locale.

8. Per consentire al Comune di Imola di predisporre gli atti di propria competenza, il CON.AMI fornisce al Comune tutte le informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie necessarie o utili, tra le quali quelle per la compilazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'art.20 D.Lgs. 175/2016 da trasmettere al Comune entro il 30 novembre.

#### **ART. 5 - Le società in house providing**

1. Nei confronti delle società in house providing, il Comune di Imola esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. Il controllo analogo viene esercitato congiuntamente agli altri enti pubblici soci, quando il capitale sociale non è detenuto in via esclusiva dal Comune di Imola.

2. In particolare:

- a) il Comune di Imola esercita, in via congiunta con gli altri enti pubblici soci se presenti nel capitale, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
  - b) gli organi decisionali della società sono composti esclusivamente da rappresentanti del Comune di Imola o, in caso di società in house non partecipata in via esclusiva dal Comune di Imola, da rappresentanti di tutti gli Enti pubblici partecipanti. In quest'ultimo caso, singoli rappresentanti possono rappresentare vari o tutti gli Enti pubblici soci.
  - c) il capitale della società è interamente pubblico, ad eccezione della partecipazione di capitali privati, prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società;
  - d) la società non persegue interessi contrari a quelli del Comune di Imola.
3. Fermo quanto ai precedenti commi, oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Imola o, qualora il Comune di Imola non detenga l'intero capitale, dal Comune di Imola e dagli altri enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di cui al periodo precedente può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **ART. 6 – L'esercizio del controllo analogo**

- 1. Per i fini di cui al precedente art. 5, comma 2, il Comune di Imola prevede, nel Documento Unico di Programmazione, le strategie e gli obiettivi da perseguire attraverso le singole società in house, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.
- 2. Il Comune di Imola approva preventivamente i documenti di programmazione, gli schemi tipo dei contratti di servizio, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, l'acquisizione di partecipazioni societarie, nonché gli atti fondamentali della gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di rilevante importo, l'organigramma della società nonché le modifiche e aggiornamenti di tutti gli atti e documenti sopra elencati.
- 3. Le società devono trasmettere al Comune di Imola, con la periodicità stabilita dall'art. Regolamento per il Sistema dei Controlli Interni, relazioni sull'andamento della gestione

che consentano all'Ente di verificare anche lo stato di attuazione degli obiettivi e di individuare le azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

4. In fase di approvazione del rendiconto il Comune di Imola dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

5. Le modalità dell'esercizio da parte del Comune di Imola dei poteri e delle facoltà di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, in via necessariamente congiunta con gli altri enti pubblici soci qualora la partecipazione societaria non sia esclusiva, vengono determinate dallo statuto della società, che il Comune deve preventivamente approvare e, quando occorra, nell'ambito di appositi patti parasociali anche in forma di convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 30 del t.u.e.l.

6: Nel caso in cui, ai sensi del precedente co 5, l'esercizio del controllo analogo avvenga in forma congiunta con gli altri enti pubblici soci, gli atti di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmessi al Comune in tempo utile per consentire alla Struttura di Controllo di curarne l'istruttoria e di riferire ai rappresentanti del Comune di Imola all'interno degli organismi societari ed degli ambiti di consultazione individuati dalla Convenzione o dai Patti parasociali nonché consentire gli atti agli organi comunali competenti di assumere, laddove necessario, le proprie deliberazioni.

7. I contratti di servizio con le singole società disciplinano l'esercizio, da parte del Comune, di poteri ispettivi e di eventuali ulteriori poteri di indirizzo.

#### **ART. 7 - Controllo di gestione e controllo strategico**

1. L'esercizio del controllo analogo, così come sopra disciplinato, garantisce altresì l'esercizio del controllo di gestione e del controllo strategico nei confronti della società.

2. Per quanto riguarda le società controllate diverse da quelle in house, il Comune di Imola esercita il controllo gestionale valutando la situazione contabile gestionale ed organizzativa della società ed i rapporti finanziari con il comune e la compatibilità delle scelte finanziarie con il bilancio comunale e l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 .

3. Il Comune esercita inoltre il controllo strategico, definendo, nel Documento Unico di Programmazione, gli obiettivi delle società ed i parametri qualitativi e quantitativi di riferimento, verificando in fase di approvazione del bilancio della società, l'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati e obiettivi prefissati e in termini di ricaduta sul territorio.



### **ART. 8 – Disposizioni finali**

1. I controlli ai sensi dell'art. 147-quater del t.u.e.l. continuano ad essere disciplinati dal Regolamento del sistema dei controlli interni.
2. Il presente Regolamento non si applica alle società quotate in mercati regolamentati, fermo restando quanto per esse previsto dal d.lgs. n. 175/2016.